

COMUNE DI MONZA - Disciplinare integrativo
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di cessione di rifiuti di
imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata (CER 15.01.07)
per conto del Comune di Monza e del Comune di Barlassina.
Codice CIG 67966683DD

I. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Il plico dell'offerta deve pervenire, a **pena di non ammissione alla gara**, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4 del Bando, al Servizio Gare del Comune di Monza (III° Piano, Piazza Trento e Trieste 1), deve essere, a **pena di esclusione**, idoneamente sigillato sui lembi di chiusura e recare all'esterno l'intestazione del mittente (indirizzo, indirizzo PEC, codice fiscale, recapito telefonico, componenti A.T.I., ecc.), la precisazione dell'oggetto della gara e la dicitura "**OFFERTA - NON APRIRE**". Il suo recapito tempestivo è ad esclusivo rischio dei mittenti. **Il Servizio Gare è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00.**

Scaduto tale termine non sarà accettata nessun'altra offerta, anche se sostitutiva di offerta precedentemente presentata.

L'invio dei plichi avverrà comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.

Il plico esterno deve contenere due buste, a loro volta sigillate, recanti ognuna l'intestazione del mittente e la relativa denominazione:

"A-Documentazione", "B -Offerta economica".

SEZIONE I - BUSTA A -

La busta "**A – Documentazione**" deve contenere:

1. a **pena di esclusione**, cauzione provvisoria ex art. ex art. 93 D.Lgs. n. 50/2016, pari almeno a € **7.507,50** corrispondente al 2% del valore del presente affidamento, costituita ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. La cauzione può essere costituita a scelta del concorrente, esclusivamente mediante:

- da quietanza del versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Milano – p.zza Carducci, 6 – Monza, corredata a **pena di esclusione** da impegno di un istituto bancario o assicurativo a rilasciare in caso di aggiudicazione la garanzia fidejussoria di cui all'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016. L'impegno non dovrà contenere alcun riferimento economico al valore contrattuale.

- da fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ex art. 106 del d.lgs. n. 385/1993.

La garanzia, a **pena di esclusione**, deve prevedere **espressamente**:

- la validità temporale di 360 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l'impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Le fidejussioni o le polizze devono essere sottoscritte in originale dal fidejussore/garante.

E' ammessa la presentazione della polizza fidejussoria rilasciata con il sistema della firma digitale, purchè venga allegata copia cartacea della polizza con il codice per il controllo della stessa.

In caso di R.T.I. non ancora costituita la cauzione deve essere intestata, **a pena di esclusione**, al raggruppamento, con l'espressa indicazione di ogni impresa associanda.

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, in corso di validità, possono usufruire della riduzione dell'importo della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, allegando il relativo certificato in copia conforme ai sensi di legge. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese per beneficiare di tale riduzione il requisito di cui sopra deve esser posseduto, **a pena di esclusione**, da tutte le imprese associate o associande.

Si precisa che, qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 360 giorni, verrà richiesta ai concorrenti un'appendice di proroga della validità della cauzione provvisoria.

Si precisa che la cauzione provvisoria verrà escussa ai sensi dell'art. 93, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016 in tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 co. 9, del D. Lgs. n. 50/2016, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria stabilita alla sezione VI del Bando di gara, a condizione che la garanzia provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

2. **a pena di esclusione**, pagamento del contributo pari a € 35,00 a favore dell'A.N.A.C. da documentare mediante produzione della ricevuta del versamento effettuato.

Nella causale indicare la denominazione dell'impresa, il proprio Codice Fiscale ed il numero CIG 67966683DD.

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

- online mediante carta di credito; in questo caso l'utente otterrà **la ricevuta di pagamento da stampare e allegare alla documentazione di gara;**

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. **Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale alla documentazione di gara.**

Per il pagamento occorre consultare le "Istruzioni relative alle contribuzioni in vigore dall'1/1/2011" disponibili sul sito www.avcp.it, iscrivendosi on line al nuovo "Servizio Riscossione Contributi" raggiungibile dalla sez. Servizi della homepage del sito dell'Autorità di Vigilanza.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 co. 9 del D. Lgs. n. 50/2016, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria stabilita alla sezione VI del Bando di gara, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

3. Documento "**PASSOE**" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'ANAC (I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC – Servizi ad accesso riservato – AVCPASS, seguendo le relative istruzioni).

In caso di R.T.I. il documento PASSOE deve riportare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. In caso di Consorzio il documento PASSOE deve riportare il Consorzio e le imprese consorziate indicate per l'esecuzione del servizio. In caso di avvalimento il documento PASSOE deve riportare l'impresa ausiliata e quella ausiliaria.

4. **a pena di esclusione**, istanza di partecipazione a cui deve essere applicata e annullata una marca da bollo da € 16,00 (**Vetro_ModelloDich**) contenente, **a pena di esclusione**, le seguenti dichiarazioni:

a) per le imprese, di essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente per attività coerenti con quella oggetto della presente gara, con indicazione del numero di iscrizione, data di iscrizione, forma giuridica dell'impresa, nominativo e dati anagrafici dei legali rappresentanti e titolari di cariche, dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Presidente, del Vice Presidente, dei Direttori Tecnici, dei Procuratori ed Institori

(ove previsti), del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società di capitali con meno di quattro soci (qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, indicarli entrambi). Dichiarazione di analogo contenuto dovrà, a pena di esclusione, essere resa, nelle stesse forme, anche nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. con riferimento ai dati comunque certificabili producendo, nel contempo, copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

In caso di R.T.I. l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerenti con quella oggetto della presente gara, deve essere posseduta, a **pena di esclusione**, da tutti i componenti costituenti il raggruppamento.

b) per le società Cooperative, di essere iscritta all'Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/04 e per le Cooperative sociali di essere iscritte all'albo regionale ai sensi della legge 381/91, da cui risulti che l'oggetto sociale dell'operatore economico risulta coerente con l'oggetto del presente affidamento, precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;

c) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento (pubblicato sul sito internet comunale www.comune.monza.it – amministrazione trasparente – personale – codice disciplinare personale) adottato dal Comune di Monza con deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 16/7/2015), pena la risoluzione del contratto;

d) di impegnarsi a riconoscere, in caso di aggiudicazione e qualora l'impianto sia ubicato oltre i 40 KM da Monza e oltre i 100 Km da Barlassina, quanto stabilito dall'art. 4.5 del Capitolato (la dichiarazione va resa solo nell'ipotesi in cui la piattaforma sia ubicata oltre i Km sopra indicati);

e) di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e nel Capitolato;

f) di impegnarsi ad eseguire le prestazioni nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato e dagli atti di gara.

L'istanza di partecipazione alla gara è soggetta ad imposta di bollo in base alla Tariffa allegata A del D.P.R. n. 642/1972. In caso di mancato assolvimento dell'imposta, la Stazione Appaltante provvederà a dar corso alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 642/1972.

L'istanza, inoltre, deve:

- riportare i dati relativi al concorrente (denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, pec, fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC);
- precisare la categoria di appartenenza dell'impresa (micro, piccola, media, grande);
- autorizzare l'invio delle comunicazioni tramite fax e PEC e, ai sensi del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali ai fini connessi all'espletamento della presente procedura di gara;

- autorizzare espressamente ai sensi della L.241/90 il rilascio di copia della documentazione presentata ai fini della partecipazione. In alternativa il concorrente dovrà rendere apposita dichiarazione (in busta chiusa riportante la dicitura "Dichiarazione ex art. 53, c. 5, D. Lgs. N. 50/2016") in cui siano specificati i motivi dell'opposizione opportunamente documentati. In mancanza, l'offerta si intenderà accessibile e la Stazione Appaltante potrà consentirne la visione e/o il rilascio di copia senza possibilità di successiva opposizione da parte dei controinteressati.

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 deve rendere idonea dichiarazione (nel modello "Vetro_modello_DGUE"), indicando le parti del servizio da subappaltare. In mancanza il subappalto non sarà autorizzato.

A pena di esclusione, nel caso in cui l'operatore economico intenda ricorrere al subappalto è obbligatorio indicare una terna di subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D. Lgs. n.

50/2016, per la parte di prestazione che dichiara di subappaltare. Ciascuno dei legali rappresentanti dei subappaltatori indicati dovrà presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui alla Parte II sezione D, e quelle richieste dalle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, e dalla parte VI del modello “Vetro modello DGUE”.

L'istanza, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'Impresa; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore allegando la relativa procura.

In caso di R.T.I. non ancora costituita le suddette dichiarazioni dovranno essere rese, a pena di esclusione, da tutti i componenti del raggruppamento.

I Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del D. lgs. n. 50/2016, sono tenuti, a pena di esclusione, ad indicare, in sede di gara, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

I Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del D. lgs. n. 50/2016, sono tenuti, a pena di esclusione, ad indicare, in sede di gara, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In assenza dell'indicazione si intende che il consorzio partecipa in proprio.

Nell'ipotesi di Consorzio di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, l'ente consortile deve rendere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni di cui al precedente punto 4. Ogni singola impresa consorziata indicata per l'esecuzione dei lavori deve rendere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni di cui al precedente punto 4.

Per tutti i Consorzi è, inoltre, richiesto di allegare copia dello Statuto, nonchè l'elenco delle consorziate.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. d) ed e) del D. lgs. n. 50/2016 ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016

Nell'ipotesi di partecipazione di rete di impresa di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 si rinvia alle disposizioni dell'A.N.A.C. (Determinazione n. 3 del 23/4/2013) e all'art. 48 del D. Lgs n. 50/2016. In tale ipotesi trova applicazione anche la prescrizione di cui all'art. 48, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che non è ammessa la partecipazione del consorzio ordinario (art. 45 lett. e del D.Lgs n. 50/2016) per conto solo di alcune consorziate. Le consorziate interessate possono partecipare presentando apposito atto di impegno a conferire alla capogruppo, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale (Cfr. parere Anac n.158/2009), con l'indicazione delle quote di esecuzione del contratto. **In tale ipotesi trovano applicazione tutte le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei.**

5. **a pena di esclusione**, autocertificazione (in carta semplice) relativa all'insussistenza dei motivi di esclusione – Documento di Gara Unico Europeo – (Vetro_modello_DGUE) con la quale il legale rappresentante dichiara, a pena di esclusione:

A) l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

La dichiarazione è resa dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, anche con riferimento all'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 riguardo i seguenti soggetti:

- il titolare e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;
- i soci e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione a cui sia conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza (inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o delegati – es. Vicepresidente), i soggetti muniti di potere di rappresentanza,

di direzione o di controllo (Collegio Sindacale), il/i direttore/i tecnico/i, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società con meno di quattro soci (Qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, per entrambi deve essere presentata, a pena di esclusione, l'autocertificazione. Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica, la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici);

- i titolari di poteri institori ex art. 2203 c.c., il procuratore nel caso sottoscriva gli atti di gara ed i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza, di poteri gestori generali e continuativi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;

B) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001);

L'autocertificazione sopra indicata (“**Vetro_modello_DGUE**”), a **pena di esclusione**, deve essere sottoscritta in originale e corredata, a **pena di esclusione**, da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.), le suddette dichiarazioni devono essere rese, a **pena di esclusione**, dalla mandataria e dalle mandanti ovvero dal Consorzio e dalle consorziate, cui si intende affidare l'esecuzione dell'appalto.

Inoltre, l'autocertificazione sopra indicata (“**Vetro_modello_DGUE**”), deve riportare ANCHE i dati relativi al concorrente (denominazione, partita IVA, contatti, PEC, e-mail, l'indicazione se si tratta di micro, piccola, media, grande impresa, ecc ...).

RISPETTO AL “VETRO_MODELLO_DGUE” IL CONCORRENTE NON DOVRÀ COMPILARE LA PARTE IV LETT. C “CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI” IN QUANTO IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO 8 DOVRÀ ESSERE AUTOCERTIFICATO UTILIZZANDO IL MODELLO MESSO A DISPOSIZIONE DALLA STAZIONE APPALTANTE (“VETRO_MOD_REQTECN”).

6. a **pena di esclusione**, autocertificazione in carta semplice (**Vetro_ModelloCessati**) con la quale il legale rappresentante dichiara, per quanto di sua conoscenza, l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento ai seguenti soggetti:

- soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando dalle cariche (qualora sia intervenuta una causa di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 il concorrente dovrà indicare il motivo di esclusione e allegare la documentazione probatoria a dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata);

- nel caso in cui nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia avvenuta una cessione d'azienda o di ramo di azienda (in qualsiasi forma compreso l'affitto), incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione deve essere prodotta, a pena di esclusione, anche per i soggetti indicati dall'art. 80, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse, ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione.

L'autocertificazione, a **pena di esclusione**, deve essere sottoscritta in originale e corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

In caso di R.T.I. o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.), l'autocertificazione deve essere resa, a **pena di esclusione**, dal legale rappresentante, per

quanto di sua conoscenza, della mandataria e delle mandanti, ovvero del Consorzio e di ogni singola Impresa Consorziata, cui si intende affidare l'esecuzione dell'appalto.

Con riferimento alle autocertificazioni relative all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 (punti 5 e 6 del presente disciplinare), si precisa che nelle dichiarazioni devono essere precisate, a pena di esclusione, tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati abbiano beneficiato della non menzione (sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.).

Il dichiarante non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione e per le quali sia intervenuto apposito provvedimento del giudice competente, qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con appositi provvedimenti oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nell'ambito del "Documento di Gara Unico Europeo" e del "Modello Cessati" (predisposto dalla stazione appaltante), per consentire alla stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.

PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CHE SONO STATI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE.

1. In base al combinato disposto dell'art. 110, commi da 3 a 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 186-bis, comma 5 del R.D. n. 267/1942, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al Giudice Delegato sulla base di una relazione di un professionista (in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del r.d. n. 267/1942), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
2. Una volta ottenuta l'autorizzazione dal Giudice Delegato, che la rilascia sentita l'A.N.A.C. in base all'art. 110, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale deve presentare in allegato all'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:
 - a) il provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato, in originale o in copia conforme;
 - b) la relazione del professionista prevista dall'art. 186-bis, comma 4, lett. a) del R.D. n. 267/1942, se non allegata o parte integrante del provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato di cui alla precedente lettera a);
 - c) qualora l'A.N.A.C., sentita dal Giudice Delegato, abbia imposto l'avvalimento dei requisiti di altro operatore economico, la documentazione relativa a tale avvalimento, come prevista nei suoi elementi essenziali dall'art. 186-bis comma 5 lett. b) del r.d. n. 267/1942 e dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente deve essere in possesso, **a pena di esclusione**, del seguente requisito di **capacità finanziaria**:
 - una dichiarazione bancaria attestante la solidità finanziaria ed economica del concorrente, rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993. La referenza bancaria deve essere prodotta in originale.
 - In caso di R.T.I. ciascun componente deve produrre, **a pena di esclusione**, una dichiarazione bancaria.
 - In caso di Consorzio di cui all'art.45, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 la dichiarazione bancaria deve essere prodotta, **a pena di esclusione**, dal Consorzio.
8. Documentazione attestante la capacità tecnica dell'impresa ovvero:

- a) **a pena di esclusione**, dichiarazione di aver svolto con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, che, **a pena di esclusione**, devono essere stati svolti complessivamente, almeno per un anno nell'ambito del suddetto triennio, per una quantità minima di rifiuto CER 15.01.07 di 6.300 ton/anno.

Il concorrente dovrà specificare in sede di gara i committenti ed il bacino di raccolta differenziata di provenienza, la tipologia dei servizi svolti, la relativa quantità gestita per ciascun anno, i periodi di esecuzione distinti per anno (la quantità deve essere riferita a ciascun anno).

In caso di R.T.I. la mandataria/capogruppo, **a pena di esclusione**, deve possedere il requisito in misura maggioritaria; la restante parte deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti (art. 45, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016).

Sulla base delle disposizioni contenute nel “Vademecum per le stazioni appaltanti,” volto all’”Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici”, predisposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 18/09/2013, si informano i concorrenti che, stante la ratio riconosciuta all’istituto dell’A.T.I., da individuarsi nell’ampliamento del novero dei concorrenti, in caso di partecipazione nel medesimo raggruppamento di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di ammissione al presente appalto, ovvero laddove l’impresa appaltatrice affidi in subappalto ad impresa che pur in possesso dei citati requisiti non ha partecipato alla gara, la Stazione appaltante procederà ad effettuare la relativa segnalazione alla citata Autorità affinché verifichi l’insussistenza di pratiche e/o intese volte a restringere, alterare o distorcere la concorrenza ed il mercato.

Per i Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 il requisito di idoneità tecnica deve essere posseduto e comprovato dal Consorzio salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al Consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 per i primi cinque anni dalla costituzione i requisiti tecnico organizzativi posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al Consorzio.

- b) **a pena di esclusione**, dichiarazione contenente l’indicazione dell’impianto di recupero offerto per l’esecuzione del servizio, con la precisazione della sua denominazione, della sua ubicazione e della sua distanza dalla sede Comunale di Monza e dalla sede Comunale di Barlassina.

La distanza dovrà essere calcolata secondo quanto stabilito dall’art. 4.5 del Capitolato.

Si precisa che il concorrente dovrà indicare un solo impianto.

In caso di A.T.I., l’impianto dovrà essere posseduto, **a pena di esclusione**, dalla Capogruppo.

- c) **a pena di esclusione**, dichiarazione concernente il possesso di autorizzazione (da allegare in copia conforme ai sensi di legge), in corso di validità, relativa all’impianto che verrà utilizzato per il servizio che, **a pena di esclusione**, deve essere necessariamente autorizzato alle operazioni di recupero di cui al D.L.gs. n. 152/2006 e s.m.i. per il CER 15.01.07 e avere una capacità minima autorizzata di ton. 6.300/anno per il CER 15.01.07;

- d) **a pena di esclusione**, dichiarazione della capacità minima dell’impianto, che deve essere, **a pena di esclusione**, almeno pari alla suddetta capacità minima di ton. 6.300/anno per il CER 15.01.07;

e) a **pena di esclusione**, dichiarazione che l'impianto di recupero indicato possiede le caratteristiche del deposito temporaneo individuate nell'Accordo ANCI-CoReVe – Allegato Tecnico imballaggi in vetro – Allegato 2.

Il concorrente dovrà autocertificare i requisiti sopra indicati mediante l'utilizzo del modello “**Vetro_Mod_REQTECN**” messo a disposizione dalla stazione appaltante.

Le autocertificazioni sopra indicate “(**Vetro_Mod_REQTECN**)”, a **pena di esclusione**, devono essere sottoscritte in originale dal firmatario.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.), le suddette dichiarazioni devono essere rese, a **pena di esclusione**, dalla mandataria e dalle mandanti ovvero dal Consorzio e dalle consorziate, cui si intende affidare l'esecuzione dell'appalto.

9. a **pena di esclusione**, documento “Codice Etico” (**Vetro_CodiceEtico**) riferito all'oggetto dell'affidamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77/2012, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

In caso di R.T.I. / Consorzi di imprese, è richiesta la sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate, del consorzio e delle imprese consorziate individuate per l'esecuzione del servizio.

Si precisa che la sottoscrizione del Codice Etico:

- rappresenta una condizione di partecipazione alla gara;
- comporta per il concorrente l'assunzione di doveri sanzionati con una responsabilità patrimoniale aggiuntiva alla esclusione dalla gara;
- avvalorata l'impegno della stazione appaltante a garantire la trasparenza, la parità di trattamento e l'individuazione di contraenti affidabili sia sotto il profilo professionale che morale.

SEZIONE II

Raggruppamenti Temporanei di Impresa

1) I R.T.I. non ancora costituiti al momento della gara devono altresì produrre:

- a **pena di esclusione**, atto di impegno (**Vetro_ModelloRTI**) sottoscritto da tutte le imprese associate (mandanti e mandataria) a costituire in caso di aggiudicazione un raggruppamento temporaneo mediante conferimento alla capogruppo di mandato speciale con rappresentanza. Nell'atto di impegno dovrà essere specificato l'operatore economico Capogruppo e mandante/i.

Nell'atto di impegno dovranno essere indicate, a **pena di esclusione**, le quote percentuali di partecipazione, le parti del servizio che eseguiranno e l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, i componenti l'ATI conferiranno mandato collettivo alla Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti (art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016) e che entro il termine indicato nella comunicazione dell'Amministrazione Comunale produrranno atto notarile di Raggruppamento temporaneo dal quale risulti:

- 1) l'impegno a non modificare la composizione della Associazione Temporanea d'Imprese dichiarata nel presente atto d'impegno;
- 2) il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l'operatore economico capogruppo;
- 3) l'inefficacia nei confronti dell'Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
- 4) l'attribuzione al mandatario, da parte degli operatori economici mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto anche dopo la verifica di conformità, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Nel caso di ricorso a R.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i Consorzi di cui all'art. 45 lettere d) e) f) g) del D. Lgs. n. 50/2016, le quote di partecipazione al

raggruppamento o consorzio e di esecuzione, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite.

A **pena di esclusione**, le quote di esecuzione non possono essere superiori alla percentuale di capacità tecnica dichiarata e posseduta (art. 45, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016). Ciascuna componente dell'A.T.I. deve dichiarare la quota percentuale di servizio per la quale partecipa e per la quale eseguirà la prestazione.

2) I R.T.I. già costituiti devono produrre, a pena di esclusione:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun associato.

Per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

I modelli per la partecipazione alla gara sono disponibili sul sito internet www.comune.monza.it – voce **Bandi e Appalti – sez. Servizi**.

Si precisa che l'utilizzo dei modelli predisposti dall'Amministrazione non è imposto a pena di esclusione.

SEZIONE III

AVVALIMENTO ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016

A **pena di esclusione**, i concorrenti che intendono ricorrere all'istituto dell'avvalimento devono presentare:

- **L'OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE/AUSILIATO DOVRA' PRESENTARE I SEGUENTI DOCUMENTI:**

A) a pena di esclusione, dichiarazione -resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente-, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale e legale rappresentante, indirizzo PEC);

B) a pena di esclusione, originale o copia autentica (ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000) del contratto di avvalimento stipulato in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente/ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie dettagliatamente indicate per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve riportare, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 88 del DPR n. 207/2010, in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse (materiali ed immateriali) prestate dall'ausiliaria.

- **L'OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO DOVRA' PRESENTARE I SEGUENTI DOCUMENTI:**

A) a pena di esclusione, dichiarazione -resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ausiliaria - con la quale attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento;

B) a pena di esclusione, dichiarazione -resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ausiliaria-, contenente le dichiarazioni di cui al punto 4 del presente disciplinare (**Vetro_Modello Dich**);

C) a pena di esclusione, dichiarazione -resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ausiliaria-, con la quale lo stesso dichiara l'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, come da punto 5 del presente disciplinare (**Vetro_modello_DGUE**);

D) a pena di esclusione, dichiarazione -resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ausiliaria-, con la quale lo stesso dichiara, per quanto di sua conoscenza, l'inesistenza dei motivi di esclusione

previsti dall'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, come da punto 6 del presente disciplinare (**Vetro_ModelloCessati**);

E) a pena di esclusione dichiarazione -resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ausiliaria-, con la quale si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente;

F) a pena di esclusione, dichiarazione -resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ausiliaria-, con la quale attesta che l'operatore economico non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016;

G) a pena di esclusione, documento "Codice Etico" (**Vetro_CodiceEtico**) riferito all'oggetto dell'affidamento, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77/2012, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

Le dichiarazioni devono essere, **a pena di esclusione**, sottoscritte in originale e corredate da copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità.

In caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto sopra richiamato, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal presente disciplinare

Nell'ipotesi in cui l'ausiliaria sia un Consorzio, le autocertificazioni di cui alle sopra indicate lettere B) C) D) e G) del presente disciplinare devono essere rese, **a pena di esclusione**, oltre che dal Consorzio anche dalle consorziate coinvolte nell'avvalimento.

Non è consentito **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria non potrà fornire avvalimento per più di un componente di una medesima ATI (Determinazione Anac n. 2/2012).

Per quanto non espressamente richiamato in tema di avvalimento si rinvia alle prescrizioni dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.

Si evidenzia che l'avvalimento comporta l'applicazione degli obblighi previsti dalla normativa antimafia anche nei confronti del soggetto ausiliario.

SEZIONE IV

Soccorso istruttorio – sanzione pecuniaria

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste **a pena di esclusione** dal Bando e dal Disciplinare, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di **euro 375,38** come stabilito alla sezione VI del Bando di gara.

In tal caso sarà assegnato al concorrente il termine di 5 giorni lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi necessari. Nello stesso termine e contestualmente alla presentazione della documentazione di integrazione o di regolarizzazione, deve essere presentata, a pena di esclusione, il documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché la regolarizzazione senza il pagamento della sanzione costituisce causa di esclusione definitiva.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nel caso in cui il concorrente non intenda avvalersi del procedimento di regolarizzazione e accetti, pertanto, l'esclusione dalla gara, è tenuto a comunicare tempestivamente tale decisione alla stazione

appaltante.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, senza applicazione della sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Tra le prescrizioni stabilite a pena di esclusione, risultano non sanabili con il pagamento della sanzione:

- tutti i casi di offerte inammissibili stabiliti dall'art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
- l'offerta pervenuta fuori termine;
- la mancata sigillatura del plico esterno tale da compromettere il principio di segretezza ed immodificabilità dell'offerta;
- l'apposizione sul plico esterno di una indicazione totalmente errata o generica, tale da non rendere possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per la presente gara;
- il mancato pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C.;
- la carenza requisiti generali e speciali desumibile già dalle dichiarazioni sostitutive prodotte;
- il mancato possesso dei requisiti di capacità finanziaria e tecnica alla data di presentazione della domanda;
- il mancato inserimento dell'offerta economica in una busta separata, debitamente sigillata, all'interno del plico esterno/principale;
- la mancata presentazione dell'offerta economica;
- la mancata indicazione del prezzo offerto;
- l'offerta plurima o condizionata o con riserve;
- l'offerta in diminuzione;
- la mancata sottoscrizione dell'offerta economica (cfr. Tar Lombardia - Milano - n. 1629/2015);
- la mancata indicazione dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività d'impresa (oneri aziendali) previsti per l'esecuzione del servizio (cfr. Adunanza Plenaria n. 9/2015).

L'elenco è meramente esemplificativo e potrebbe ricomprendere casistiche non riferibili alla gara in oggetto, e al contempo non è da considerarsi esaustivo delle casistiche che potrebbero verificarsi in sede di gara. Pertanto la decisione ultima sull'ammissibilità o meno di ricorrere al soccorso istruttorio di cui al presente articolo sarà effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente in sede di gara.

SEZIONE V - BUSTA B -

La busta "B - Offerta economica" (Vetro_ModelloOfferta) deve essere, a pena di esclusione, debitamente chiusa e sigillata e deve contenere, a pena di esclusione:

1) l'indicazione del prezzo offerto (in cifre ed in lettere - I.V.A. esclusa) in rialzo rispetto al prezzo posto a base di gara (Euro 22,00/ton. I.V.A. esclusa).

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in diminuzione.

L'importo a base di gara è fissato in Euro 22,00/ton. (I.V.A. esclusa) di vetro conferito tal quale, come direttamente proveniente dalla raccolta domiciliare e dalla raccolta presso la piattaforma ecologica.

Il corrispettivo, pertanto, comprende i costi per ogni tipo di attività effettuata dall'aggiudicatario quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la selezione, lo stoccaggio, il trattamento finalizzato alla valorizzazione del rifiuto nonché lo smaltimento della frazione estranea contenuta. I Comuni si impegnano a delegare il vincitore della gara all'incasso dei corrispettivi Coreve.

2) l'indicazione, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, dell'ammontare dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività d'impresa previsti e stimati per l'esecuzione del servizio (considerata l'intera durata dell'affidamento), allegando il prospetto analitico delle singole voci e dei relativi importi.

Nell'offerta economica il concorrente, inoltre, deve:

- dichiarare di avere eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza, giudicando remunerativa l'offerta economica presentata;
- obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a dare seguito al ritiro dei rifiuti oggetto del contratto nei termini e alle condizioni risultanti dal Capitolato e degli altri documenti di gara.

In caso di discordanza fra il prezzo in rialzo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'amministrazione.

A coloro che hanno presentato uguale offerta, verrà richiesta una offerta migliorativa rispetto alla precedente. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Non sono ammesse, **a pena di esclusione**, offerte plurime e offerte condizionate o con riserve. L'offerta economica deve riportare i dati relativi al concorrente e deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal titolare/legale rappresentante della Impresa; è nulla l'offerta priva di sottoscrizione. In caso di R.T.I. l'offerta deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutte le Imprese.

SEZIONE VI -

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il seggio di gara, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, procederà:

- a verificare la correttezza della documentazione presentata e il possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di gara.

Si procederà, quindi, in seduta pubblica all'apertura delle buste "B - offerta economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara.

La seduta verrà, quindi, sospesa per rimettere al R.U.P. l'eventuale verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo capoverso, del D. Lgs. n. 50/2016 e per la valutazione dei costi specifici/interni della sicurezza. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di più offerte.

L'esito di tale valutazione sarà comunicato in un'apposita seduta pubblica in cui verrà resa nota la proposta di aggiudicazione della cessione.

L'aggiudicazione avverrà con separato atto amministrativo.

Si precisa che:

- l'amministrazione si riserva di non aggiudicare la gara, nel caso in cui nessuna delle offerte risulti accettabile, congrua e conveniente;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua, conveniente ed idonea;

L'impresa aggiudicataria ed il concorrente risultato secondo in graduatoria saranno sottoposti al controllo sul possesso dei requisiti tecnici richiesti dalla disciplina di gara e dichiarati in sede di gara.

La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e da altre disposizioni di legge e regolamentari attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS.. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente ed all'individuazione dell'aggiudicatario mediante lo scorrimento della graduatoria.

Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve, inoltre, produrre:

- a. cauzione definitiva nella misura stabilita dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (art. 8 del del Capitolato);
- b. polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 come da art. 10 del Capitolato.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Tutte le imposte, tasse, spese accessorie e diritti di segreteria conseguenti alla gara, alla stipulazione e registrazione del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria ad eccezione dell'I.V.A.

In caso di discordanza tra le prescrizioni della *lex specialis* di gara e quelle del capitolato speciale si riterranno prevalenti le disposizioni contenute nella disciplina di gara.

I risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge (sito comunale www.comune.monza.it – voce: Bandi di gara – servizi/esiti); pertanto non saranno evase richieste telefoniche di informazioni. L'aggiudicazione verrà inoltre comunicata a tutti i partecipanti alla gara.
Monza, 26/09/2016

Il Dirigente
(Dr.ssa Paola Brambilla)

